



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali*

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti

Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario

(Ufficio III)

Ministero della Salute

0010317-P-01/06/2009

DGSA



42984839

Regioni e Province Autonome
Assessorato alla Sanità
Servizio Veterinario

e p.c. Ufficio VIII DGSAFV

II.ZZ.SS

Comando Carabinieri per la Salute

Associazioni di categoria

Oggetto: Blue tongue – movimentazione degli animali sensibili sul territorio nazionale.

Facendo seguito a quanto definito nel corso dell'Unità di crisi per la Blue tongue del 10 marzo u.s., tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nazionale relativa alla Blue tongue, nonché delle recenti proposte di revisione della normativa comunitaria, al fine di rendere omogenee le regole della movimentazione degli animali sensibili sul territorio nazionale, sentito anche il parere del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche, si ritiene opportuno fornire a codeste Regioni le seguenti indicazioni.

Premesso che le zone di restrizione per Blue tongue in Italia sono state recentemente ridefinite con nota prot. 4786 del 13 marzo 2009 della scrivente Direzione; considerato che in tali zone, così come nella restante parte del territorio italiano, è prevista l'esecuzione di un programma di sorveglianza sierologica ed entomologica i cui esiti consentono di effettuare tempestive e puntuali valutazioni circa i mutamenti della situazione epidemiologica locale, si informa che, in Italia, la movimentazione degli animali sensibili alla Blue tongue è possibile secondo i seguenti criteri:

- per gli animali da vita provenienti da zone indenni la movimentazione è libera su tutto il territorio nazionale;
- per gli animali destinati alla macellazione immediata, come definito nel Regolamento CE 1266/2007 e successive modifiche ed integrazioni, sia provenienti da zone indenni, sia provenienti da zone infette, la movimentazione è libera su tutto il territorio nazionale;

- per gli animali fino a 90 giorni di età, non immunizzati, provenienti da zone infette, la movimentazione è subordinata alla definizione di accordi interregionali finalizzati all'accettazione dei rischi connessi;
- per gli animali da vita di età superiore ai 90 giorni provenienti da zone infette, la movimentazione è subordinata all'immunizzazione dei singoli capi oggetto di spostamento, oppure alla definizione di accordi interregionali finalizzati all'accettazione dei rischi connessi a tali movimentazioni.

I sopra citati accordi dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ministero e al CESME per opportuna conoscenza, al fine di consentire a questa Direzione di fornire, in qualsiasi momento, informazioni dettagliate alla Commissione Europea.

Per quanto concerne le movimentazioni degli animali sensibili provenienti da zone di restrizione verso i macelli "designati", si comunica che quanto disposto al punto 2 della nota prot. 980 del 5.2.2008 circa l'obbligo di "...macellazione nella stessa giornata di arrivo degli animali", è da intendersi superato, e che per la movimentazione dei suddetti animali valgono esclusivamente le disposizioni del Regolamento CE 1266/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente all'individuazione delle zone da sottoporre a restrizione a seguito di un "caso di Blue tongue" (focolaio o sieroconversione confermata), tenuto conto delle conoscenze scientifiche acquisite e sentito il parere del CESME, si rende noto che l'estensione della zona infetta è da intendersi corrispondente al territorio dei comuni compresi nel raggio di 4 km di raggio a partire dall'azienda in questione, e che il mantenimento delle misure sanitarie da adottarsi nella zona infetta è ridotto ad un periodo minimo di 30 giorni.

Si informa, inoltre, che qualora venisse confermato un "caso" in una zona indenne (compresa l'evidenza di un nuovo sierotipo in una zona già soggetta a misure sanitarie per altri sierotipi), le movimentazioni degli animali da detta zona verso altre destinazioni potranno essere autorizzate dal servizio veterinario competente, solo dopo che siano stati eseguiti i controlli clinici e sierologici nelle aziende ubicate nel raggio di 4 Km intorno all'azienda coinvolta, come previsto dal Manuale Operativo per la gestione della Blue tongue. Gli esiti di tali controlli saranno altresì determinanti per valutare ogni singola nuova eventuale positività.

Si ritiene opportuno precisare che gli animali movimentati alle condizioni di cui sopra non potranno ulteriormente essere movimentati verso altre aree del territorio nazionale se non prima di 30 giorni di permanenza nel luogo di prima destinazione, e non potranno comunque essere movimentati al di fuori del territorio nazionale.

Infine, in relazione alle richieste di alcune Regioni, circa la possibilità di applicare programmi di sorveglianza alternativi, sostitutivi e/o integrativi, che assicurino comunque il mantenimento del livello di controllo atteso, si comunica che tali programmi potranno essere applicati solo fino a quando non vi sia l'evidenza di una variazione in senso negativo della situazione epidemiologica territoriale. In tal caso, le attività del programma di sorveglianza dovranno essere ricondotte agli standards previsti dal Piano nazionale in vigore su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Luca Fe

Aten
No